

Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile (L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO

n. 61 del 30.05.2022

Decreto a contrarre. Affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76

mediante trattativa diretta sul MEPA.

Fornitura sistema server ad alta capacità dati nell'ambito del progetto SICOMAR Plus.

Cig: 9249828F86.

CUI: F94152640481202200010.

CUP: J46C18000060007.

Nomina RUP: Simone Montagnani.

Importo a base d'asta: € 59.995 oltre Iva.

Società: BASIC INFORMATICA SRL unipersonale P. I. 05869180967.

All. A: Relazione Tecnica All. A: schema contratto

L'AMMINISTRATORE UNICO

- Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA "Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile", avente come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);
- Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e ss.mm.ii. recante la nuova disciplina del Consorzio LAMMA;
- Vista la Convenzione e lo Statuto del Consorzio LAMMA approvati con Delibera del Consiglio regionale n. 48/2018;
- Visti il verbale dell'assemblea dei Soci del 4 marzo 2021 e il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 42 del 19.02.2021 relativi alla nomina del dott. Bernardo Gozzini quale Amministratore Unico del Consorzio LAMMA;
- Visto l'articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 che prevede che le Stazioni Appaltanti
 possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
 comunitaria attraverso una procedura negoziata senza pubblicazione di bando;
- Visto l'art. 32, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 che stabilisce "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- Visto l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2000)" in base al quale le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo il comma 1, del medesimo articolo;
- Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, D.L. 6.7.2012 n.135 che ha introdotto l'obbligo per tutte le PA di utilizzare per l'acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria, gli strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici messi a disposizione dalla Consip o dalle centrali di acquisto territoriali;
- Vista la Relazione Tecnica di Simone Montagnani nella quale vengono specificati i beni che occorre acquisire;

Preso atto dell'inesistenza di convenzioni attive su Consip e di contratti aperti su START alla data odierna per la fornitura oggetto del presente atto;

Verificato, alla luce dell'indagine di mercato esperita, che la Ditta BASIC INFORMATICA SRL unipersonale P. I. 05869180967 si è resa disponibile ad effettuare la fornitura di materiale vario Apple di cui al presente provvedimento;

Dato atto che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;

Ritenuto pertanto di procedere attraverso un procedimento diretto attraverso trattativa diretta sul MEPA; Individuato quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso;



Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto che si affida con il presente decreto è stato individuato nella dipendente Simone Montagnani considerando che la stessa ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- di procedere con affidamento diretto attraverso una trattativa diretta da pubblicare sul MEPA ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020 per la fornitura di un sistema server ad alta capacità dati nell'ambito del progetto SICOMAR Plus con la Società BASIC INFORMATICA SRL unipersonale P. I. 05869180967;
- 3. di approvare la Relazione Tecnica e lo Schema di contratto, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento (Allegati "A" e "B");
- di nominare Simone Montagnani quale Responsabile Unico del procedimento di cui al presente decreto considerando che lo stesso ha adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;
- 5. di dare atto che l'importo a base d'asta è pari ad € 59.995 oltre Iva;
- 6. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto tra cui la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente.

L'Amministratore Unico Dott. Bernardo Gozzini Documento firmato digitalmente



RELAZIONE TECNICA



Premesse

Le risultanze dei progetti internazionali, nell'era dei servizi satellitari Copernicus e direttiva europea INSPIRE, richiedono che esse possano essere condivise anche in rete in termini di opendata, mettendo a disposizione informazioni, dati e modelli ambientali derivanti da varie attività di ricerca e servizio, tali per cui la comunità scientifica possa giovarsene e progredire. Nello specifico, le osservazioni dei parametri fisici in ambito marino-oceanografico del progetto SICOMAR-PLUS sono state attuate anche grazie all'installazione di una serie di radar HF oceanografici ad alta frequenza lungo le coste toscane. Tali strumenti, insieme ad altri sistemi osservativi ed ai modelli meteo-marini utilizzati, forniscono un core di informazioni che per essere rese disponibili in tempo reale in rete, necessitano di specifici "data server" che consentano la derivazione dai "dati raw" in dataset interoperabili nella maniera più diretta possibile. Ciò implica che l'esposizione di output standard verso l'esterno possa avvenire in server di calcolo dedicati e che abbiano una allocazione di memoria specifica e diversa da quella operativa e di servizio in essere del Consorzio Lamma. Peraltro tale specifica allocazione consente di gestire in maniera dedicata le problematiche di sicurezza e della rete informatica interna al Consorzio LaMMA.

Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è un sistema server ad alta capacità dati, tale da potervi allocare le risorse meteo-oceanografiche da esporre come servizi di pubblicazione e data-server dedicato in rete, in ottemperanza ai requisiti di interoperabilità e condivisione standard dei dati, con estensione della garanzia di 5 anni on-site. E' stata fatta una ricerca di mercato atta ad acquisire tutte le informazioni necessarie, comprese le esigenze di spazio richieste, incluso un certo margine di disponibilità addizionale per far fronte alle programmate esigenze future. Inoltre, per sopperire alla attuale scarsa disponibilità di materiali per la produzione di apparati elettronici (per effetto della pandemia e dello stato di guerra), si è cercato di individuare la soluzione tecnica migliore in rapporto alla disponibilità quasi immediata, al fine di evitare problematiche di consegna.

Dopo approfondita valutazione si ritiene che il sistema server ad alta capacita di memorizzazione debba avere le seguenti caratteristiche :

- Processore Intel Xeon E-2136 o superiore
- Memoria RAM 128GB o superiore
- Connettività di rete composta da almeno:
 - 4 porte Gigabit LAN
 - o 2 porte 10Gbit ethernet base-t
 - o 2 porte in standard Infiniband Mellanox 40Gbit/s QSFP+
- 4 TB di memoria flash per utilizzo come cache per velocizzare il trasferimento dati
- 72 Dischi da 20TB o spazio superiore o equivalente



Dettaglio tecnico

ELENCO MATERIALE FORNITURA	
QUANTITA	DESCRIZIONE
1	QNAP NAS TS-2483XU-RP-E2136-16G QNAP NAS 24 Bay, Intel® Xeon® E-2136 quad-core 3.3 GHz processor, 16 GB UDIMM DDR4, 24x 2.5"/3.5" SATA HDD/ SSD, 4 GigaLan, 2 x 10GbE SFP+, 800W redundant power supply
1	QNAP ACC RAIL-A02-90, Rail Kit A02 series (Chassis), max. load 35 kg
4	QNAP ACC RAM-32GDR4ECS0-UD-2666, RAM 32 ECC DDR4 RAM, 2666MHz, UDIMM, S0 version
	QNAP JBOD TL-R1220Sep-RP
4	12 bay 2U rackmount SAS 12Gbps JBOD expansion enclosure with SAS expander, 2.5:/3.5" SAS 12Gbps & SAS/SATA 6Gbps drives, 4 x SFF-8644 Mini-SAS HD ports, redundant PSU
1	QNAP ACC QXP-1620S-B3616W NR 4-port miniSAS HD host bus adapter, Broadcom Mercator SAS3616W, PCIe 3.0 x 16 for TL SAS JBOD series
4	QNAP ACC CAB-SAS10M-8644, Mini SAS cable NR (SFF-8044), 1-0m
4	QNAP ACC CAB-SAS20M-8644, Mini SAS cable NR (SFF-8644), 2.0m
1	-QNAP ACC LAN-40G2SF-MLX, Dual-port NR 40GbE QSFP+ network expansion card
2	Western Digital SSD WD Black, M.2 2280 NR NVME - 2 TB - PCI Express
72	Seagate Disco rigido Seagate Exos X20 NR Interno - 20 TB - SATA (SATA/600) Registrazione magnetica convenzionale (CMR) Method - Sistema di archiviazione, Sistema di video sorveglianza - 7200giri/min
1	QNAP GAR LIC-ON743U5-IT, On site 5 anni, 4H 7x24 su unità di x83U series
1	QNAP ACC QM2-2P-244A, Dual M.2 NR 22110/2280 PCIe SSD expansion card (PCIe Gen2 x4)
4	QNAP GAR LIC-ON74EX5-IT, On site 5 anni, 4H 7x24 su unità di espansione EJ1600 e REXP1620/1220

<u>Garanzia</u>

Per quanto riguarda la garanzia, dovrà essere erogato un servizio per 5 anni dall'acquisto con le seguenti caratteristiche:

Intevento Onsite

Intervento entro 4 ore dalla classificazione del guasto.

Intervento attivabile via mail tutti i giorni a qualsiasi ora (H24/7)

Procedura:

Verificato che alla data odierna non sono attive convenzioni Consip spa (ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488) o delle centrali di committenza regionali (ai sensi dell'art. 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296),



relative all'acquisto di server ad alte prestazioni di storage per la pubblicazione di dati meteo-oceanografici, si propone di procedere all'acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76 sulla piattaforma MEPA alla Ditta:

BASIC INFORMATICA SRL unipersonale

Corso di Porta Nuova 34 20121 MILANO MI

codice fiscale: 05869180967

web: www.basicinformatica.it e-mail: info@basicinformatica.it

Telefono: 02 96280640

Fax: 02 700512065

Partita IVA: IT05869180967

R.E.A.: MI-10383

Consegna e Stima dei Costi:

Il materiale dovrà essere consegnato entro il 60gg solari dall'ordine.

La stima del costo totale delle prestazioni riportate nel presente documento è **59.995 € + IVA** comprensivo di consegna presso la sede dell'Ente.

Sesto Fiorentino 30/05/2022

Il Referente Tecnico Simone Montagnani



All. B

Schema di contratto per l'affidamento della fornitura di un sistema server ad alta capacità dati nell'ambito del progetto SICOMAR Plus

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 il giorno del mese di

- il Consorzio LaMMA, codice fiscale 94152640481 con sede legale a Sesto Fiorentino (FI), Via Madonna del Piano, n. 10, rappresentata dal Dott. Bernardo Gozzini, nato a Firenze il 4.06.1959, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Amministratore Unico nominato con decreto P.G.R. n. 42 del 19.02.2021 autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio decreto n. 61 del 30.05.2022, esecutivo a norma di legge;

(in seguito per brevità indicata come "Società") con sede legale in , via n., codice fiscale e partita IVA n., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Livorno, rappresentata da , nato a il // C.F. domiciliato per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di Amministratore Unico come risulta dall'apposita visura conservata agli atti dell'Ufficio.

PREMESSO

- che con decreto n. 61 del 30.05.2022 veniva indetta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a del D. Lgs. n. 50/2016, una procedura di affidamento diretto relativo all'esecuzione della fornitura di un sistema server ad alta capacità dati nell'ambito del progetto SICOMAR Plus da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- che con il suddetto decreto venivano approvati: la Relazione Tecnica, lo schema del presente contratto e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;
- che con decreto n. del ..2022 dell'Amministratore Unico si è provveduto ad aggiudicare in maniera non efficace la fornitura all'Appaltatore;
- che con decreto n. del ..2022, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 l'aggiudicazione di cui al decreto n. del ..2022, ha acquisito efficacia;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto;

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1- OGGETTO

Il Consorzio LaMMA, nella persona dell'Amministratore Unico, Dott. Bernardo Gozzini affida l'esecuzione della fornitura di un sistema server ad alta capacità dati nell'ambito del progetto SICOMAR Plus all'Appaltatore che, nella persona del legale rappresentante dell'Impresa, Sig. XXXX accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli secondo quanto previsto:

- nel presente contratto;
- nella Relazione Tecnica (in seguito indicato, per brevità, come "Relazione") che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato "A",
- nell'offerta economica predisposta così come presentata in sede di gara sul MEPA.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dalla data odierna di sottoscrizione e la fornitura deve essere completata entro 60gg.

ART. 3 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro (.000) oltre IVA nei termini di legge così come risulta dall' Offerta



Economica, che, in copia digitale conforme all'originale informatico, si allega al presente contratto quale Allegato "B".

ART. 4 - MODIFICA DI CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Secondo quanto indicato dall'Appaltatore, ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite l'indirizzo amministrazione@lamma.toscana.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata al perfezionamento della fornitura.

La fattura elettronica intestata al Consorzio LaMMA – codice fiscale 94152640481, CUU UF2NI4 deve essere inviata tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG 9249828F86. Per effetto della L. 190/2014 vige l'applicazione del regime dello "Split payment". I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per il Consorzio LaMMA vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Consorzio LaMMA tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Consorzio LaMMA tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, il Consorzio LaMMA, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Appaltatore sulla Tesoreria del Consorzio da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato Agenzia/Filiale Via, codice IBAN IT, o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente,



entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

Le persone delegate ad operare sul conto corrente sopra indicato, sono:

- 1) Sig. codice fiscale: ,
- 2) Sig. a codice fiscale: .

L'Appaltatore esonera il Consorzio LaMMA da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

In relazione ai pagamenti effettuati nei confronti di beneficiari non intrattenenti rapporti di conto corrente con la banca tesoriera Banco BPM verranno addebitate spese da parte del tesoriere, nel limite di euro 2,00 per bonifico.

Il Consorzio LaMMA, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Consorzio LaMMA ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG 9249828F86.

Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari", che si allega al presente contratto quale "Allegato D" sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Consorzio LaMMA eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 8 - DIRETTORE DI ESECUZIONE

Il Sig. Simone Montagnani è nominato quale direttore di esecuzione del contratto per il Consorzio LaMMA.

ART. 9 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

A completamento delle prestazioni di cui al presente contratto, il Direttore dell'esecuzione redigerà il certificato di regolare esecuzione.

ART. 10-SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Appaltatore non ne ha fatto richiesta in sede di gara.

L'Appaltatore non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Consorzio LaMMA dichiarerà risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo.

ART. 11 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 9249828F86. Il Consorzio LaMMA provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario



esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato al Consorzio LaMMA e trasmesso anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo.

ART. 12 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso il Consorzio LaMMA del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Appaltatore è obbligato al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi l'Amministratore unico, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente contratto l'Appaltatore è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto del Consorzio LaMMA che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Consorzio LaMMA da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

L'Appaltatore assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART 13 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Appaltatore, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana che il LaMMA ha adottato come atto proprio si applica quanto previsto dal successivo articolo.

L'Appaltatore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del subappaltatore, e ad inviare al Consorzio LaMMA comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Consorzio LaMMA procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
- in caso di subappalto non autorizzato dall'Ente;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;



- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana adottato dall'Ente da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'articolo 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage o revolving door).

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Consorzio LaMMA, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Appaltatore - che è in possesso dei necessari requisiti di esperienza, affidabilità e capacità in materia di trattamento di dati personali - Responsabile del trattamento, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto che comportano il trattamento di dati personali per conto del titolare.

Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

- 2. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente appalto.
- 3. L'Appaltatore in quanto Responsabile del trattamento, per l'espletamento delle operazioni affidategli con il presente appalto tratta i seguenti tipi di dati:
- dati anagrafici, Posta Elettronica, Recapiti Telefonici relativi alle seguenti categorie di interessati:
- Dipendenti e referenti tecnici ed amministrativi
- 4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:
- a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
- b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di seguito indicate, che il Responsabile si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Responsabile deve informare immediatamente il Titolare; d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
- e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed



organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE; i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del
- i) assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
- 5. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

ART. 16 - RECESSO

Il Consorzio LaMMA si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 20 giorni.

Il Consorzio LaMMA si riserva di avvalersi, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011, della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del presente contratto, il controllo risultante dal certificato dell'Agenzia delle Entrate relativa all'Appaltatore dia esito negativo, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico del Consorzio LaMMA, mentre l'imposta di bollo e di registro è a carico dell'Appaltatore. È altresì a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo sui documenti contabili, sui verbali e certificati conseguenti il presente contratto.

ART. 19 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori



dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;

- la L.R. n. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. n. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Consorzio LaMMA sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 21 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL CODICE CIVILE Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, II comma, Codice Civile l'Appaltatore dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: -Art. 6 Fatturazione e pagamenti, - Art. 14 Risoluzione del contratto, -Art. 12 Obblighi e responsabilità dell'appaltatore, Artt. 16 e 17 - Recesso e Art. 20- Foro competente.

L'Amministratore Unico, dott. Bernardo Gozzini II Rappresentante legale, Sig.

